

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3580/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3581/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo** 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3582/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1986)** 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986)** 8
- Regolamento (CEE) n. 3584/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 3585/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 3586/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3587/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3321/82, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti della pesca e delle relative dimensioni ammessi al beneficio del premio di riporto** 16

(segue)

Sommario (segue)

★ Regolamento (CEE) n. 3588/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1726/70 e (CEE) n. 2603/71 relativi al settore del tabacco	18
★ Regolamento (CEE) n. 3589/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, relativo all'adattamento di taluni regolamenti nel settore del luppolo in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo	19
★ Regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve	20
Regolamento (CEE) n. 3591/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare	30
Regolamento (CEE) n. 3592/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	34
Regolamento (CEE) n. 3593/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	35
Regolamento (CEE) n. 3594/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	37
Regolamento (CEE) n. 3595/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	39
Regolamento (CEE) n. 3596/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	43
Regolamento (CEE) n. 3597/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	45

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3580/85 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1985**

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver proceduto all'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1985;

considerando che è opportuno adeguare con effetto retroattivo i coefficienti correttori applicabili per l'Algeria e il Brasile, conformemente alle statistiche attualmente disponibili per tali paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1985:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	300 095	316 037	331 979	347 921	363 863	379 805		
A 2	266 314	281 526	296 738	311 950	327 162	342 374		
A 3 / LA 3	220 554	233 860	247 166	260 472	273 778	287 084	300 390	313 696
A 4 / LA 4	185 284	195 671	206 058	216 445	226 832	237 219	247 606	257 993
A 5 / LA 5	152 762	161 812	170 862	179 912	188 962	198 012	207 062	216 112
A 6 / LA 6	132 008	139 212	146 416	153 620	160 824	168 028	175 232	182 436
A 7 / LA 7	113 635	119 290	124 945	130 600	136 255	141 910		
A 8 / LA 8	100 503	104 553						
B 1	132 008	139 212	146 416	153 620	160 824	168 028	175 232	182 436
B 2	114 383	119 744	125 105	130 466	135 827	141 188	146 549	151 910
B 3	95 941	100 400	104 859	109 318	113 777	118 236	122 695	127 154
B 4	82 979	86 846	90 713	94 580	98 447	102 314	106 181	110 048
B 5	74 173	77 303	80 433	83 563				
C 1	84 639	88 051	91 463	94 875	98 287	101 699	105 111	108 523
C 2	73 616	76 744	79 872	83 000	86 128	89 256	92 384	95 512
C 3	68 672	71 351	74 030	76 709	79 388	82 067	84 746	87 425
C 4	62 044	64 559	67 074	69 589	72 104	74 619	77 134	79 649
C 5	57 227	59 566	61 905	64 244				
D 1	64 658	67 485	70 312	73 139	75 966	78 793	81 620	84 447
D 2	58 957	61 467	63 977	66 487	68 997	71 507	74 017	76 527
D 3	54 876	57 223	59 570	61 917	64 264	66 611	68 958	71 305
D 4	51 739	53 860	55 981	58 102				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 329 FB è sostituito dall'importo di 4 541 FB;

— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 577 FB è sostituito dall'importo di 5 850 FB;

— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 9 961 FB è sostituito dall'importo di 10 449 FB;

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 982 FB è sostituito dall'importo di 5 226 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1985:

all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Categoria	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	140 894	158 348	175 802	193 256
	II	102 261	112 223	122 185	132 147
	III	85 933	89 761	93 589	97 417
B	IV	82 553	90 633	98 713	106 793
	V	64 842	69 115	73 388	77 661
C	VI	61 669	65 300	68 931	72 562
	VII	55 197	57 075	58 953	60 831
D	VIII	49 889	52 826	55 763	58 700
	IX	48 043	48 713	49 383	50 053

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1985, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 2 726 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,
- 4 179 FB, al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1985 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, in base alla tabella degli stipendi mensili, di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1985, la data « 1° luglio 1984 » indicata all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1985 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Algeria 190,8

2. Con effetto al 1° novembre 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e

degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Brasile 138,9 (1)

3. Con effetto al 1° gennaio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Algeria 190,8 (1)

4. Con effetto al 1° maggio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Iugoslavia 166,9
Israele 811,1
Turchia 116,9
Brasile 225,2 (1)
Cile 208,6

5. Con effetto al 16 maggio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Grecia 111,1
Portogallo 96,7

6. Con effetto al 1° luglio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Belgio 100,0
Danimarca 116,9
Germania 103,7
Francia 103,0

(1) Cifre provvisorie.

Grecia	93,0
Irlanda	95,5
Italia (tranne Varese)	97,7
Varese	100,5 ⁽¹⁾
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	99,3
Regno Unito	100,0
Spagna	102,1
Portogallo	83,8
Svizzera	135,7
Iugoslavia	88,0
Stati Uniti (tranne New York)	196,4
New York	212,7
Canada	159,9
Giappone	203,3
Turchia	83,3
Austria	115,9
Venezuela	97,7
Brasile	66,4 ⁽¹⁾
Australia	135,2
Tailandia	173,0
India	147,2
Algeria	190,8 ⁽¹⁾
Cile	126,1
Marocco	103,5
Siria	183,2
Tunisia	116,3
Egitto	336,6 ⁽¹⁾
Giordania	201,2
Libano	165,1 ⁽¹⁾
Israele	131,5

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni e alle indennità per le persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80⁽²⁾ sono fissati come segue:

Belgio	129,5
Danimarca	156,2
Germania	107,5
Francia	146,6
Irlanda	123,8
Italia	153,2
Lussemburgo	129,5
Paesi Bassi	105,5
Regno Unito	98,3

2. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati nel presente articolo, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

3. Con effetto al 27 gennaio 1986, le presenti disposizioni non sono più applicabili.

Articolo 8

7. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.

Con effetto al 1° luglio 1985, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	Per il funzionario avente diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario non avente diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
da A 1 a A 3 e LA 3	1 772	834	1 218	699
da A 4 a A 8, e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 718	779	1 165	608
altri gradi	1 559	727	1 004	502

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1985, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76⁽³⁾ sono fissati a 7 901 FB, 13 037 FB e 17 777 FB.

⁽¹⁾ Cifre provvisorie.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 1985, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽¹⁾ si applica il coefficiente di 2,827357.

Con effetto al 1° luglio 1985, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 1,132395 per le persone per cui vale l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3581/85 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare di nove mesi le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79⁽³⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3689/84⁽⁴⁾; che l'esperienza acquisita

mostra d'altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79, la data « 31 dicembre 1985 » è sostituita da « 30 settembre 1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3582/85 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1985****relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1986)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 t: che è perciò opportuno aprire per il 1986 tale contingente;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizza-

zione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 2 250 t.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 17. 10. 1984, pag. 7.

⁽²⁾ Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3583/85 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario annuo, al dazio del 20 % il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 29 800 t; che è perciò opportuno aprire per il 1986 tale contingente;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizza-

zione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 29 800 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di detto contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 17. 10. 1984, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3584/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	125,16
10.01 B II	Frumento duro	178,92 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	112,61 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	131,15
10.04	Avena	111,61
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	105,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	74,13 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	115,78 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	189,35
11.01 B	Farine di segala	171,78
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	291,78
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	203,25

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3585/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,20	2,20	2,20
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	3,29	3,29	3,29
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,46	5,46	5,46
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3586/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 16 e 17 dicembre 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8% del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	77,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	76,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	82,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 12,69 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	16,72
07.03 A II	16,72
15.17 B I a)	38,00
15.17 B I b)	60,80
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 3587/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1985****che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3321/82, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti della pesca e delle relative dimensioni ammessi al beneficio del premio di riporto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che il combinato disposto dell'articolo 26 e dell'allegato I, parte XV, n. 3, dell'atto di adesione ha esteso a nuovi prodotti il beneficio del premio di riporto; che occorre pertanto ritoccare il regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca⁽¹⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono

adottare prima dell'adesione stessa le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3321/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

<i>Designazione delle merci</i>	<i>Dimensioni⁽¹⁾</i>
1. Sebastì (Sebastes spp.)	2, 3
2. Merluzzi bianchi (Gadus morhua)	3, 4, 5
3. Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	3, 4
4. Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	2, 3, 4
5. Merlani (Merlangus merlangus)	2, 3, 4
6. Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)	1, 2
7. Pesce castagna (Brama spp.)	1, 2
8. Rana pescatrice (Lophius spp.)	2, 3, 4, 5
9. Gamberetti grigi (Crangon crangon)	1

⁽¹⁾ Le dimensioni dei prodotti interessati sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1726/70 e (CEE) n. 2603/71 relativi al settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alla modalità di concessione del premio per il tabacco in foglia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/85 ⁽²⁾, e il regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3212/83 ⁽⁴⁾, prevedono l'apposizione di indicazioni specifiche; che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario completare gli elenchi di tali indicazioni;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1726/70 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

— Nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte le seguenti indicazioni:

- « tabaco en hoja recolectado en la Comunidad »,
- « tabaco em rama colhido na Comunidade ».

— Nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti indicazioni:

- « tabaco en hoja importado de países terceros »,
- « tabaco em rama proveniente de países terceiros ».

— Nell'articolo 5, terzo comma, sono aggiunti i seguenti trattini:

- « tabaco importado de países terceros »,
- « tabaco importado de países terceiros ».

2. Nell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2603/71, sono aggiunti i seguenti trattini:

- « tabaco de intervención »,
- « tabaco de intervenção ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 269 del 8. 12. 1971, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 16. 11. 1983, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3589/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

relativo all'adattamento di taluni regolamenti nel settore del luppolo in seguito
all'adesione della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, agli adattamenti dei seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979⁽²⁾;

— regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza dei certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 541/85⁽⁴⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del trattato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue:

— Nell'articolo 5 bis sono aggiunte le seguenti indicazioni:

— « Producto certificado — Reglamento (CEE) n° 890/78 »,

— « Produto certificado — Regulamento (CEE) n° 890/78 ».

— Nell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dopo il termine « Grecia » sono aggiunti i seguenti termini: « della Spagna e del Portogallo ».

— Nell'articolo 11, secondo comma, dopo il termine « Grecia » sono aggiunti i seguenti termini: « della Spagna e del Portogallo ».

— Nell'allegato III, punto 2, sono aggiunti i seguenti termini:

« ESP per Spagna »,

« P per Portogallo ».

2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78, i riferimenti al Portogallo e alla Spagna sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

⁽¹⁾ GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 dell'1. 3. 1985, pag. 57.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1985

relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 5, l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2633/85⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 1 e 1 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 354/79 è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2633/85, per semplificare la procedura amministrativa per le importazioni di vini provenienti da alcuni paesi terzi che hanno offerto garanzie particolari accettate dalla Comunità; che è quindi opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve⁽⁵⁾;

considerando che, per agevolare il controllo da parte delle autorità competenti degli stati membri, è opportuno stabilire la forma e, se necessario, il contenuto dell'attestato e del bollettino d'analisi previsti, nonché le relative modalità d'impiego;

considerando che, per evitare frodi, occorre controllare che l'attestato ed eventualmente il bollettino d'analisi riguardino effettivamente ogni singola partita del prodotto importato; che a tal fine è indispensabile che il documento o i documenti in oggetto accompagnino ogni partita fino al momento in cui essa è sottoposta al regime di controllo comunitario;

considerando che, per tener conto delle prassi commerciali, è necessario conferire alle autorità competenti la facoltà, in caso di frazionamento della partita di vino, di far compilare sotto il loro controllo un estratto dell'attestato e del bollettino d'analisi che devono accompagnare ogni partita costituita con il frazionamento;

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 possono essere considerati

validi dalle autorità competenti della Comunità, a determinate condizioni, gli attestati e i bollettini d'analisi rilasciati dai produttori all'uopo autorizzati, se il paese terzo in questione ha fornito garanzie particolari che sono state accettate dalla Comunità; che ai sensi dell'articolo 1 bis, secondo comma, dello stesso regolamento possono essere accettati, alle stesse condizioni, documenti che contengano un bollettino d'analisi semplificato; che per agevolare l'importazione dei vini originari di alcuni paesi terzi nella Comunità è opportuno avvalersi di tali possibilità e definire le modalità d'applicazione necessarie;

considerando che occorre pubblicare gli elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi e dei laboratori autorizzati nei paesi terzi a rilasciare l'attestato e il bollettino d'analisi affinché le autorità che controllano nella Comunità l'importazione dei prodotti vitivinicoli possano, in caso di necessità, effettuare le necessarie verifiche;

considerando che a norma dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere destinati al consumo umano diretto nella Comunità soltanto i prodotti vitivinicoli elaborati mediante pratiche enologiche ammesse nella Comunità; che, inoltre, se un prodotto importato ha subito un arricchimento, un'acidificazione o una disacidificazione, occorre stabilire che può essere destinato al consumo diretto nella Comunità soltanto se sono stati rispettati i limiti fissati per la zona vitivinicola comunitaria le cui condizioni naturali di produzione corrispondono a quelle della regione di cui è originario il prodotto importato;

considerando che, onde semplificare le operazioni a carico degli esportatori e delle autorità, è opportuno disporre che l'indicazione che l'alcole aggiunto ai vini liquorosi e ai vini alcolizzati è di origine unica venga annotata sui documenti V I 1 anziché esigere un documento separato per tale attestazione; che, allo stesso scopo, è opportuno prevedere che il documento V I 1 possa essere utilizzato per l'attestazione della denominazione d'origine, necessaria per l'importazione dei vini che beneficiano di una riduzione tariffaria; che tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 354/79, i vini liquorosi « Boberg » e « Tokaj » (Aszu e Szamorodni) sono esonerati dalla presentazione di un attestato e di un bollettino di analisi qualora venga presentato un certificato di denominazione d'origine; che è opportuno disporre che il documento V I 1 possa essere utilizzato come certificato per attestare la denominazione d'origine di detti vini liquorosi, senza che sia necessario compilare la casella relativa al bollettino di analisi;

considerando che, per evitare difficoltà amministrative, è indispensabile adottare misure transitorie;

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni cui devono soddisfare l'attestato e il bollettino d'analisi contemplati all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché le relative modalità di compilazione e d'impiego.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, s'intende per :

- a) prodotto, un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 337/79,
- b) partita, la quantità di uno stesso prodotto spedita dallo stesso spedite allo stesso destinatario,
- c) territorio doganale della Comunità, il territorio definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità⁽¹⁾,
- d) documento VI 1, un documento compilato su un formulario VI 1 conforme al modello riprodotto nell'allegato II, rispondente alle condizioni tecniche specificate nell'allegato IV e firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da un funzionario di un laboratorio riconosciuto di cui all'articolo 7 ;
- e) documento VI 2, un estratto compilato su un formulario VI 2 conforme al modello riprodotto nell'allegato III, contenente i dati riportati su un documento VI 1 o su un altro estratto VI 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità.

Articolo 3

1. Per ogni partita di un prodotto destinato ad essere importato nella Comunità, l'attestato e il bollettino d'analisi sono compilati su un unico formulario VI 1.

Tuttavia, quando il prodotto non è destinato al consumo umano diretto, si può fare a meno di compilare la parte relativa al bollettino d'analisi del formulario VI 1.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la parte relativa al bollettino d'analisi del formulario VI 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda ;

- il titolo alcolometrico effettivo,
- l'acidità totale,
- l'anidride solforosa totale,

se trattasi di un vino presentato in recipienti etichettati, di capacità non superiore a 60 litri, provvisti di un disposi-

tivo di chiusura non recuperabile e se il vino in questione è originario di un paese terzo che ha offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità e che a tale titolo figura nell'allegato I.

Articolo 4

1. I formulari VI 1 e VI 2 sono costituiti nell'ordine, da un originale e da una copia unica dattiloscritta o manoscritta. L'originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari VI 1 e VI 2 sono compilati a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello, senza raschiature né sovrapposizioni di parole. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata, secondo i casi, dall'organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali.

2. I documenti VI 1 e gli estratti VI 2 recano un numero d'ordine attribuito per i documenti VI 1 dall'organismo ufficiale, di cui un responsabile firma l'attestato, e per gli estratti VI 2 dall'ufficio doganale che vi appone il visto, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

1. Si considerano attestato o bollettino d'analisi i documenti VI 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi che figurano nell'allegato I, di cui la Comunità ha accettato le garanzie particolari offerte, a condizioni che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei paesi terzi in questione e siano sorvegliati da tali autorità.

2. I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 impiegano il formulario VI 1, nella cui casella 10 sono indicati il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale del paese terzo che ha accordato il riconoscimento. Essi lo compilano correttamente.

I produttori indicano inoltre :

- nella casella 1, oltre al loro nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi indicati nell'allegato I,
- nella casella 11, almeno le indicazioni contemplate all'articolo 3, paragrafo 2,

e appongono la propria firma negli spazi appositi delle caselle 10 e 11, dopo aver cancellato le parole « nome e qualifica del responsabile ». In tal caso non è necessario apporre timbri, né indicare il nome e l'indirizzo del laboratorio.

Articolo 6

1. L'originale e la copia del documento VI 1 o dell'estratto VI 2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della relativa partita, alle autorità competenti dello stato membro nel cui territorio ha luogo detta operazione.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

Le autorità annotano, in conformità e secondo necessità il tergo del documento VI 1 o dell'estratto VI 2. Esse restituiscono l'originale all'interessato e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

2. Quando una partita di un prodotto è rispedita nella sua totalità prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo spediteore consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento VI 1 o l'estratto VI 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario VI 2, compilato consecutivamente.

Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del documento VI 1 con quelle del formulario VI 2 o, se del caso, delle indicazioni dell'estratto VI 2 con quelle del formulario VI 2 compilato conseguentemente, vistano quest'ultimo avente validità dell'estratto VI 2 ed annotano in conformità il documento o l'estratto precedente. Esse restituiscono l'estratto e l'originale del documento VI 1 o dell'estratto VI 2 precedente al nuovo spediteore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo non è tuttavia fatto alcun obbligo di compilare un formulario VI 2.

3. Quando una partita di prodotti è frazionata prima della sua immissione in libera pratica l'interessato consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, il documento VI 1 o l'estratto VI 2 relativo alla stessa e, per ciascuna nuova partita, un formulario VI 2 compilato consecutivamente.

Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento VI 1 o dell'estratto VI 2 e quelle del formulario VI 2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest'ultimo, che acquista allora valore di estratto VI 2, ed annotano, in conformità il tergo del documento VI 1 o dell'estratto VI 2 sulla cui base detto estratto è stato compilato. Esse restituiscono l'estratto VI 2 e il documento VI 1 o l'estratto VI 2 compilato precedentemente dall'interessato e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 7

1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi e laboratori e dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti VI 1. Essa pubblica tali elenchi nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano:

- i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per compilare i documenti VI 1;
- i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a compilare essi stessi i documenti VI 1.

Figurano in questi elenchi soltanto gli organismi e i laboratori di cui al primo comma, che sono autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo rispettivo a fornire, su richiesta, alla Commissione e agli stati membri tutte le informazioni utili per valutare i dati contenuti nel documento.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 vengono aggiornati, in particolare, per registrare eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.

Gli elenchi sono riveduti se:

- a) un organismo o un laboratorio non fornisce le informazioni richiestegli ai sensi del paragrafo 2,
- b) risulta necessario aggiungere o togliere un organismo o un laboratorio ufficiale;
- c) dopo la compilazione dell'elenco, è stato accordato ad un produttore il riconoscimento di cui all'articolo 6 o se tale riconoscimento è stato ritirato.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 337/79 e quelle adottate per la sua applicazione, i prodotti originari dei paesi terzi possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto soltanto a condizione che siano stati ottenuti rispettando, nel caso delle pratiche enologiche di cui agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 337/79, i limiti previsti per la zona viticola della Comunità caratterizzata da condizioni naturali di produzione corrispondenti a quelle della regione di produzione di cui è originario il prodotto del paese terzo.

La corrispondenza delle condizioni di produzione viene stimata dalle autorità competenti del paese terzo in causa.

La Commissione può tuttavia sostituire la stima effettuata da un paese terzo della corrispondenza delle condizioni di produzione in tale paese, rispetto alle condizioni di produzione nella zona viticola comunitaria, con stima da essa stessa effettuata, sulla base del raffronto delle disposizioni applicabili nella Comunità e di quelle applicabili nel paese terzo interessato.

2. Se le autorità competenti di uno stato membro ritengono che un prodotto originario di un paese terzo sia stato oggetto di una pratica enologica di cui al paragrafo 1, superando notevolmente i limiti fissati per la zona viti-

cola corrispondente nella Comunità, lo stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. In questo caso la Commissione prende contatti con il paese terzo interessato per regolamentare le future importazioni.

Articolo 9

1. Per i seguenti prodotti:

- vini liquorosi
- e
- vini alcolizzati,

i documenti V I 1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo ufficiale di cui all'articolo 7

- a) ha annotato quanto segue nella casella 15:
- « si certifica che l'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica »;
- b) ha completato detta annotazione con
- il nome e l'indirizzo completi dell'organismo che rilascia il documento;
 - la firma di un responsabile di detto organismo;
 - il timbro dell'organismo.

2. Per i vini che al momento dell'importazione nella Comunità usufruiscono di una riduzione tariffaria i documenti V I 1. possono servire come attestato della denominazione d'origine, previsto per gli accordi corrispondenti quando l'organismo ufficiale competente

- ha annotato quanto segue nella casella 15:
- « si certifica che il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione vinicola ... e che la denominazione d'origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alle disposizioni del paese d'origine »

e

- ha completato detta annotazione come indicato al paragrafo 1, lettera b).

3. Per i vini liquorosi aventi diritto alla denominazione « Boberg » e « Tokaj » (Aszu e Szamarodni), la casella 15 del documento V I 1 può ugualmente servire alla fornitura delle attestazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 e dal regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione (¹), senza che sia necessario che la casella 11 di detto documento relativo al bollettino di analisi sia compilato.

Articolo 10

I paesi terzi sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato e il bottettino d'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 per le esportazioni verso la Comunità, figuranti nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 2115/76 è abrogato il 30 settembre 1986. Nel periodo dal 2 aprile al 30 settembre 1986 esso si applica ai prodotti per i quali è fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali della Comunità, che hanno lasciato il paese terzo in causa anteriormente al 2 aprile 1986.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile, fatto salvo il disposto dell'articolo 11, a decorrere dal 2 aprile 1986, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 2, che entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi che hanno assunto con la Comunità impegni particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5

Stati Uniti d'America

1 Esportatore <input type="checkbox"/>	PAESE EMITTENTE : VI1 N. d'ordine : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, SUCCHI E MOSTI D'UVA NELLA COMUNITÀ EUROPEA					
2 Destinatario	(1) Indicazione obbligatoria solo per i vini che beneficiano di una tariffa doganale ridotta. (2) Cancellare l'indicazione inutile. (3) Precisare con una « x » la menzione applicabile.					
3 VISTO DELLA DOGANA (1)						
4 Mezzo di trasporto (1)						
5 Luogo di scarico (1)						
6 Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione del prodotto	7 Quantità in l/hl/kg (2)					
	8 Numero di bottiglie					
	9 Colore del prodotto					
10 ATTESTATO Il prodotto sopra designato (3) <input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle disposizioni cui sono soggette la produzione e l'immissione in circolazione nel paese d'origine del prodotto e, trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto, non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità europea per l'importazione del prodotto in causa. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Nome e indirizzo completo dell'organismo ufficiale:</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Luogo e data:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Firma, nome e qualifica del responsabile: Timbro:</td> </tr> </table>			Nome e indirizzo completo dell'organismo ufficiale:	Luogo e data:		Firma, nome e qualifica del responsabile: Timbro:
Nome e indirizzo completo dell'organismo ufficiale:	Luogo e data:					
	Firma, nome e qualifica del responsabile: Timbro:					
11 BOLLETTINO D'ANALISI indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato : PER I MOSTI D'UVA E I SUCCHI D'UVA : densità : PER I VINI E I MOSTI D'UVA PARZIALMENTE FERMENTATI : titolo alcolometrico totale : titolo alcolometrico effettivo : PER TUTTI I PRODOTTI : estratto secco totale : acidità totale : acidità volatile : acidità citrica : anidride solforosa totale : (3) <input type="checkbox"/> presenza <input type="checkbox"/> assenza di prodotti derivanti da varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti) o da altre varietà non appartenenti alla specie <i>Vitis vinifera</i> . <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Nome e indirizzo completo del laboratorio:</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Luogo e data:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Firma, nome e qualifica del responsabile: Timbro:</td> </tr> </table>			Nome e indirizzo completo del laboratorio:	Luogo e data:		Firma, nome e qualifica del responsabile: Timbro:
Nome e indirizzo completo del laboratorio:	Luogo e data:					
	Firma, nome e qualifica del responsabile: Timbro:					

IMPUTAZIONI (Immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	12 Numero e data dell'estratto del documento doganale	13 Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	14 Visto dell'autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
15 Altre menzioni :			

COMUNITÀ EUROPEA

1 Speditore <input type="checkbox"/>		STATO MEMBRO EMITTENTE : VI2 N. d'ordine :	
2 Destinatario		ESTRATTO DI UN DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, SUCCHI E MOSTI D'UVA NELLA COMUNITÀ EUROPEA	
3 Estratto del documento V11 numero : <i>rilasciato da</i> (nome del paese terzo) : il :		4 Estratto dall'estratto V12 numero : vistato da (nome e indirizzo completo dell'ufficio doganale della Comunità) : il :	
(1) Cancellare l'indicazione inutile. (2) Precisare con una « x » la menzione applicabile. (3) Indicazione obbligatoria solo per i vini che beneficiano di una tariffa doganale ridotta, nonché per i vini liquorosi e i vini alcolizzati (cancellare il testo inutile).			
5 Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione del prodotto		6 Quantità l/hl/kg (1) 7 Numero di bottiglie 8 Colore del prodotto	
9 DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE (2) Il prodotto sopra designato ha formato oggetto <input type="checkbox"/> del documento V11 indicato nella casella 3 <input type="checkbox"/> dell'estratto indicato nella casella 4 e comprendente <input type="checkbox"/> UN ATTESTATO secondo cui il prodotto sopra designato <input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è destinato al consumo umano diretto, risponde alle condizioni alle quali sono sottoposte la produzione e la messa in circolazione nei paesi d'origine del prodotto e, trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto, non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità per l'importazione del prodotto in causa. <input type="checkbox"/> UN BOLLETTINO D'ANALISI attestante che tale prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche : PER I MOSTI D'UVA E I SUCCHI D'UVA: densità : PER I VINI ED I MOSTI D'UVA PARZIALMENTE FERMENTATI : titolo alcolometrico totale : titolo alcolometrico effettivo : PER TUTTI I PRODOTTI : estratto secco totale : acidità totale : acidità volatile : acido citrico : anidride solforosa totale : <input type="checkbox"/> presenza <input type="checkbox"/> assenza di prodotti derivanti da varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti) o da altre varietà non appartenenti alla specie <i>Vitis vinifera</i> . <input type="checkbox"/> così come di una ANNOTAZIONE dell'organismo competente certificante che — il vino oggetto di questo documento è stato prodotto nella regione viticola di ed è riconosciuto secondo la normativa del paese d'origine, come avente diritto alla denominazione d'origine specificata nella casella 5, — l'alcole aggiunto al vino facente oggetto del presente documento è di origine vinica.			
10 VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Luogo e data : Firma : Timbro :		Firma : Nome e indirizzo completo dell'ufficio doganale in causa :	

IMPUTAZIONI (Immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	11 Numero e data dell'estratto del documento doganale	12 Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13 Visto dell'autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			

*ALLEGATO IV***Condizioni (tecniche) relative ai formulari VI 1 e VI 2****A. Stampa dei formulari**

1. Il formato dei formulari è di circa 210 mm × 297 mm.
2. La carta da utilizzare è di colore bianco, collata per scritture, di peso non inferiore a 40 g/m².
3. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo o il contrassegno della tipografia.
4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità: per i formulari VI 2, questa lingua è designata dalle autorità competenti dello stato membro in cui i formulari saranno visti.

B. Modalità di compilazione dei formulari

1. I formulari sono compilati nella lingua in cui sono stampati.
2. Ogni formulario reca un numero d'ordine attribuito:
 - per i formulari VI 1 dall'organismo ufficiale che firma la parte relativa all'attestato,
 - per i formulari VI 2 dall'ufficio doganale che vi appone il visto.
3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario VI 1 e nella casella 5 del formulario VI 2 viene effettuata conformemente a quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 1.

ALLEGATO V

- Canada
 - Iran
 - Libano
 - Repubblica popolare cinese
 - Taiwan
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3591/85 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1985****relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 6 maggio 1985 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del CICR ha assegnato a questo organismo 839 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante

modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁷⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Filippine.
4. **Prodotto da mobilitare :** fiocchi d'avena.
5. **Quantitativo totale :** 150 t (259 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce :
Avene gregge : avene di prima qualità ad alta densità.
Politura e preparazione : avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.
Mondatura : avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.
Fiocchi d'avena : chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Fiocchi d'avena umidificati e precotti a vapore, poi arrotolati in fiocchi.
Qualità dell'avena in fiocchi :
Umidità : meno del 12 %.
Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.
Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.
Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.
Tenore di proteine : non inferiore al 12 % della materia secca.
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi ;
 - composizione dei sacchi :
 - quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m² ;
 - un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m² ;
 - una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura ;
 - chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;
 - peso netto dei sacchi : 25 kg ;
 - iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da un croce rossa di cm 10 × 10 e dalla dicitura seguente :
« PHL-47 / ROLLED OATS / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION / MANILA ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Manila.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 7 gennaio 1986, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 20 gennaio al 10 febbraio 1986.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/t.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario, al momento della consegna, i documenti seguenti :
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario,
 - fatture pro forma.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario prende contatto con il beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Filippine.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 200 t (580 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - PHL-48 / RICE / MANILA / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Manila.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 13 gennaio 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 20 febbraio 1986.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario, al momento della consegna, i documenti seguenti :
 - certificato di fumigazione
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario,
 - fatture pro forma.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario prende contatto con il beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/85 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1985****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 106/85 del Consiglio, del 14 gennaio 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 142/85 della Commissione, del 18 gennaio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 106/85 e (CEE) n. 3688/84 nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3249/85 ⁽³⁾, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 a 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 142/85 ha fissato a 4 000 t il quan-

titativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1985;

considerando che le domande presentate nel mese di dicembre 1985 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili; che quindi tali domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata per il mese di dicembre 1985 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 142/85 è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 14 del 17. 1. 1985, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3593/85 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1985
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2881/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/85⁽⁸⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della

maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2881/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 20 dicembre 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1986 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 277 del 17. 10. 1985, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 46.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU) (1):	25,294	25,754	26,050	23,935	24,455	24,455
2. Aiuti finali (1):						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	61,90	63,01	63,75	59,05	60,29	60,79
— Paesi Bassi (Fl)	69,75	70,99	71,81	66,50	67,90	68,40
— UEBL (FB/Flux)	1 173,94	1 195,29	1 209,03	1 109,85	1 133,98	1 126,33
— Francia (FF)	174,64	177,86	179,55	163,68	167,32	167,33
— Danimarca (Dkr)	212,85	216,72	219,21	201,41	205,79	205,25
— Irlanda (£ Irl)	18,973	19,318	19,537	17,903	18,293	18,178
— Regno Unito (£)	15,182	15,466	15,644	14,283	14,605	14,428
— Italia (Lit)	35 714	36 389	36 626	33 073	33 844	33 132
— Grecia (Dra)	1 780,33	1 825,32	1 847,81	1 539,52	1 592,74	1 592,74

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	30,705	31,839	32,847	33,397	32,567
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	75,17	77,84	80,24	81,73	79,81
— Paesi Bassi (Fl)	84,70	87,71	90,39	92,06	89,89
— UEBL (FB/Flux)	1 425,07	1 477,71	1 524,49	1 548,93	1 510,38
— Francia (FF)	211,97	219,96	226,64	229,70	223,76
— Danimarca (Dkr)	258,38	267,92	276,41	281,03	274,05
— Irlanda (£ Irl)	23,032	23,883	24,635	24,997	24,373
— Regno Unito (£)	18,424	19,136	19,767	20,106	19,576
— Italia (Lit)	43 329	45 046	46 354	46 956	45 649
— Grecia (Dra)	2 149,63	2 283,77	2 400,63	2 454,66	2 340,79

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,193050	2,183800	2,176840	2,169190	2,169190	2,148510
Fl	2,468370	2,460450	2,455000	2,448500	2,448500	2,431280
FB/Flux	44,753200	44,734100	44,740700	44,721800	44,721800	44,697500
FF	6,704370	6,734420	6,752640	6,781490	6,781490	6,842760
Dkr	7,953190	7,948880	7,951050	7,946030	7,946030	7,946110
£ Irl	0,710402	0,710862	0,712231	0,713181	0,713181	0,717484
£	0,606194	0,607235	0,608801	0,609743	0,609743	0,613289
Lit	1 496,17	1 506,74	1 512,36	1 519,56	1 519,56	1 542,27
Dra	130,58160	130,44760	130,41030	130,29070	130,29070	130,08590

REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

che rettifica i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di frumento e di segala, delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 ⁽⁵⁾, modificato dal regola-

mento (CEE) n. 3555/85 ⁽⁶⁾; che da una verifica sono risultati errori nell'allegato di detto regolamento; che occorre quindi rettificare il regolamento in parola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2956/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 3555/85, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica il 18 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 339 del 18. 12. 1985, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1985, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	125,50
10.01 B II	Frumento duro	178,92 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	111,06 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	131,15
10.04	Avena	111,61
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	105,20 ⁽³⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	74,13 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	116,83 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	189,83
11.01 B	Farine di segala	169,61
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	290,74
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	203,77

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (⁷) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3595/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— la zona II b)	57,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— gli altri paesi terzi	60,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	72,00
	— gli altri paesi terzi	82,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	72,00
	— la zona II b)	79,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	79,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	79,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	70,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	64,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	60,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	53,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	79,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	79,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	79,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	79,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	248,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	234,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	209,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	197,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	79,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3596/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84 ⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso

conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	66,50
11.07 A II b)	128,89
11.07 B	150,21

REGOLAMENTO (CEE) N. 3597/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)						
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	0
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI COMPETENTI PER LE OPERAZIONI
DI TRANSITO COMUNITARIO**

L'elenco comprende gli uffici doganali degli stati membri della Comunità, dell'Austria e della Svizzera competenti per le operazioni di transito comunitario.

Ogni riferimento nel testo alla Comunità o agli stati membri è valido anche per l'Austria e la Svizzera.

615 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

Numero di catalogo: CB-40-84-351-7C-C ISBN: 92-825-4841-4

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 500 FB, 15 200 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

I/1985

Il Consiglio è al centro del processo di deliberazione comunitaria.

La presente guida fornisce una rassegna della sua struttura, delle sue competenze e del suo funzionamento. Aggiornata due volte all'anno, essa offre tra l'altro al lettore l'elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio, l'elenco dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, l'organigramma della rappresentanza permanente di ciascuno stato membro, la struttura del segretariato generale del Consiglio. Essa contiene inoltre informazioni utili concernenti i comitati che operano all'interno del Consiglio, nonché i consigli misti di associazione e di cooperazione, il Consiglio dei ministri ACP—CEE e le rappresentanze degli stati ACP presso la Comunità.

147 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

ISBN 92-824-0272-X

BX-43-85-757-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 150 FB; 4 800 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo